

Oggetto: TECNO HOLDING S.P.A. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 14/11/2022

Il Presidente informa la Giunta che è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci di Tecno Holding s.p.a. per il giorno 12 novembre ore 11.00 in prima convocazione, e 14 novembre stesso orario, in seconda convocazione. Sarà possibile partecipare all'assemblea a mezzo video-conferenza. L'ordine del giorno prevede:

- 1) Proposta di modifica dello Statuto sociale all'art. 28 (Composizione del Consiglio di Amministrazione e incompatibilità), all'art. 29 (Nomina e sostituzione degli Amministratori) e all'art. 31 (Deleghe): deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) varie ed eventuali

La società ha trasmesso il testo dello statuto con a fronte la proposta di modifica.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Articolo 28 composizione del consiglio di amministrazione e incompatibilità</b></p> <p>28.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.</p> <p>28.2 Il consiglio di amministrazione è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente pro tempore e/o del Segretario Generale pro tempore. La cessazione della carica di Presidente o Segretario pro tempore, quale rappresentante di vertice del socio, comporta la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.</p> <p>28.3 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>	<p><b>Articolo 28 composizione del consiglio di amministrazione</b></p> <p>28.1 La società è amministrata, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, <b>ovvero dall'Amministratore Unico.</b></p> <p><del>28.2 Il consiglio di amministrazione è composto da membri eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente pro tempore e/o del Segretario Generale pro tempore. La cessazione della carica di Presidente o Segretario pro tempore, quale rappresentante di vertice del socio, comporta la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.</del></p> <p>28.2 Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori delle società controllate.</p>
<p><b>Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori</b></p> <p>29.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28.1 del presente statuto.</p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi.</p> <p>Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>29.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati dovranno rispettare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 28.2 e restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>29.2.2 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>29.2.3 Qualora venga a cessare la metà o più degli</p>	<p><b>Articolo 29 Nomina e sostituzione degli amministratori</b></p> <p>29.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione <del>nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28.1 del presente statuto.</del></p> <p>29.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi.</p> <p>Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>29.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati <del>dovranno rispettare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 28.2 e</del> restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>29.2.2 Qualora venga meno la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>29.2.3 Qualora venga a cessare la metà o più degli</p>

<p>amministratori. l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>amministratori. l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p><b>Articolo 31 Deleghe</b> 31.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più amministratori nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge (fermo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 31.2). 31.2 Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate in alcun modo, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, le decisioni concernenti le seguenti materie: (a) operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente, se di valore eccedente Euro 100.000,00 per ciascuna operazione; (b) le decisioni concernenti (i) la predisposizione della lista di candidati e/o (ii) l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati dalla Società; (c) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di società e/o enti partecipate/i dalla Società; (d) le decisioni concernenti le operazioni di cui al precedente articolo 13.3; (e) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine di importo non previsto nel budget di volta in volta approvato, complessivamente superiore a Euro 100.000,00 e Euro 60.000,00 per ciascun esercizio; (f) la eventuale nomina del direttore generale, determinandone i e la determinazione dei relativi poteri. Per fini di chiarezza, l'assunzione delle delibere aventi ad oggetto le materie sopra elencate è riservata al consiglio di amministrazione ma l'esecuzione delle stesse potrà essere delegata a singoli amministratori o procuratori.</p>	<p><b>Articolo 31 Deleghe</b> 31.1 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un amministratore nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge (fermo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 31.2). 31.2 Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non potranno essere delegate in alcun modo, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, le decisioni concernenti le seguenti materie: (a) operazioni di qualsiasi tipo con parti correlate della Società ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 tempo per tempo vigente, se di valore eccedente Euro 100.000,00 per ciascuna operazione; (b) le decisioni concernenti (i) la predisposizione della lista di candidati e/o (ii) l'esercizio dei diritti di designazione e di nomina dei componenti degli organi sociali delle società ed enti partecipati dalla Società; (c) le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee <del>ordinarie</del> e straordinarie di società e/o enti partecipate/i dalla Società; (d) le decisioni concernenti le operazioni di cui al precedente articolo 13.3; (e) assunzione di nuovo indebitamento a medio o lungo termine ovvero a breve termine di importo non previsto nel budget di volta in volta approvato, complessivamente superiore a Euro 100.000,00 e Euro 60.000,00 per ciascun esercizio; (f) la eventuale nomina del direttore generale, determinandone i e la determinazione dei relativi poteri. Per fini di chiarezza, l'assunzione delle delibere aventi ad oggetto le materie sopra elencate è riservata al consiglio di amministrazione ma l'esecuzione delle stesse potrà essere delegata a singoli amministratori o procuratori.</p>

Su richiesta degli uffici la società ha trasmesso una breve nota illustrativa della proposta di modifica che è stata inviata alla Giunta.

Segue un breve confronto, al termine del quale,

## LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”;

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti capo alle Camere di Commercio accorpate;

RICORDATO che la Camera è socia di Tecno Holding s.p.a., della quale detiene n. 682.059 azioni (corrispondenti allo 0,0406% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci per il giorno 12 novembre ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 14 novembre stesso orario in seconda convocazione, e il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0038026/E del 20.10.2022);

VISTA la proposta di modifica dello statuto sociale trasmessa unitamente all’avviso di convocazione;

VISTA altresì la successiva nota illustrativa delle modifiche proposte (ns. prot. 0038255/E del 24.10.2022);

VISTO l’attuale statuto di Tecno Holding S.p.A.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 112 del 9.12.2021 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Tecno Holding S.p.A. è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All’unanimità,

### **DELIBERA**

- di partecipare all’assemblea dei soci di Tecno Holding S.p.A. in oggetto;
- di approvare la proposta di modifica degli articoli 28-31 dello statuto sociale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Dalila Mazzi)

*Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.*